



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

Dott. Emanuele Picci Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** nel procedimento **R.G.**

n. 24/2023 dei coniugi sovraindebitati

VALERIO ANTONELLO n. Formia il 04/01/1074 (c.f. VLRNNL73A04D708M),

DE NOVELLIS MONICA n. Napoli il 06/04/1973 (c.f. DNV MNC 73D46 F839C)

residenti a Forlì (FC), via Decio Raggi n. 2

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 08/03/2023 dai coniugi

VALERIO ANTONELLO n. Formia il 04/01/1074 (c.f. VLRNNL73A04D708M),

DE NOVELLIS MONICA n. Napoli il 06/04/1973 (c.f. DNV MNC 73D46 F839C)

rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Restori (c.f. RSTDNL87E18F463A) del foro di Parma assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. Giovanni Dell'Eva

– esaminati gli atti ed i documenti depositati;



- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i due debitori la propria comune residenza a Forlì, nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e hanno in comune buona parte dell'indebitamento;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, co. 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche rientranti tra i soggetti di cui all'art. 2 lett. c) e d), in quanto sono entrambi lavoratori dipendenti statali (il Valerio è maresciallo aiutante della Guardia di Finanza mentre la De Novellis è insegnante di scuola elementare/materna);



- rilevato inoltre che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento, nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad oltre 180.000 euro come da prospetto che di seguito si riporta, con distinzione dei debiti personali di ciascuno da quelli comuni:

debitore	creditore	oggetto	importo del debito
Valerio	Cofidis Spa	finanziamento n. 0957150 del 2/9/2021	6.612,00
Valerio	Fides	finanziamento n. 795022 del 1/3/2021	35.905,28
Valerio	Fides	finanziamento n. 795145 del 9/12/2020	31.302,00
Valerio	banca Mediolanum	c/c n. 2291431	1.466,03
Valerio	Vodafone Italia Spa	DI 30/9/2022	6.303,62
Valerio	Tim Spa	fattura	235,00
Valerio	F.lli Gregori Srl	fattura	6.000,00
Valerio	Wind tre Spa	fatture	981,27
Totale debiti Valerio			88.805,20
De Novellis	Fiditalia Spa	finanziamento n. 714455 del 1/6/2020	21.907,27
De Novellis	Vodafone Italia Spa	fatture	1.500,69
De Novellis	BNL	c/c n. 3963	30,34
De Novellis	BNL	finanziamento n. 450226 del 1/2/2019	14.314,33
Totale debiti De Novellis			37.752,63
Valerio - De Novellis	BMW Bank Gmbh	finanziamento n. 11897448 del 25/6/2021	18.583,00
Valerio - De Novellis	Cred Coop Ravennate Imolese	finanziamento n. 1117796 del 8/10/2020	39.392,38
Totale debiti comuni			57.975,38
Totale debiti complessivi			184.533,21

- dato atto che il patrimonio di cui i ricorrenti sono titolari è attualmente composto dal solo reddito da lavoro dipendente dagli stessi percepito pari a ca. € 2.300 mensili quanto al Valerio e a € 1.550 quanto alla De Novellis (peraltro, allo stato, gravati da trattenute per cessioni del quinto in favore di alcune finanziarie per complessivi € 750 quanto al primo e di € 500 quanto alla seconda), avendo dovuto vendere l'immobile di cui erano proprietari per la necessità di avere maggiori spazi per accogliere la madre della De Novellis ed utilizzato il ricavato per l'estinzione del mutuo ipotecario;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- osservato che l'attuale assenza di beni da liquidare non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza di redditi di cui può essere appresa una quota da mettere a disposizione dei creditori, salva inoltre la possibilità di apprendere eventuali altri beni che dovessero sopravvenire in pendenza della procedura e fino alla



dichiarazione di esdebitazione di diritto, che potrà essere disposta non prima del decorso di tre anni;

- rilevato inoltre che la presenza di atti dispositivi posti in essere nel quinquennio non costituisce un requisito di ammissibilità alla procedura di liquidazione controllata, spettando infatti al Liquidatore valutare e verificare, dopo l'apertura, la sussistenza delle condizioni per eventuali azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, ai sensi dell'art. 274 CCII;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dai due debitori, delle spese necessarie per l'ordinario sostentamento (che comprendono anche il pagamento del canone di locazione di € 700 mensili, comprensivo della quota di spese condominiali), della composizione del nucleo familiare (costituito anche da un figlio, non economicamente indipendente, e dalla madre della De Novellis, titolare di autonomo reddito da pensione), del fatto che per effetto dell'apertura della procedura verranno a cessare tutte le trattenute sullo stipendio derivanti dalle cessioni del quinto – stante la loro inopponibilità alla procedura liquidatoria che determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270 CCII – l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 1.100 mensili per 12 mensilità annue, di cui € 650 derivanti dal reddito del Valerio e € 450 da quello della De Novellis, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle



condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori e dal liquidatore;

- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'art. 280;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, ovvero, in assenza di beni da liquidare, al decorso del termine di tre anni per accedere all'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII, costituendo tale termine quello massimo per l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura (si rileva a tale riguardo che il codice della crisi non ha riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni);
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei coniugi

VALERIO ANTONELLO n. Formia il 04/01/1074 (c.f. VLRNNL73A04D708M)

DE NOVELLIS MONICA n. Napoli il 06/04/1973 (c.f. DNVMNC73D46 F839C)

residenti a Forlì (FC), via Decio Raggi n. 2

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott. **GIOVANNI DELL'EVA**, con studio in Forlì, via Biondini n. 27;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già



prodotti.

Registrato il: 30/03/2023 n.1305 importo 200,00

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;



STABILISCE**Registrato il: 30/03/2023 n.1305 importo 200,00**

in ordine al limite di cui all'art. 268, co. 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle retribuzioni come attualmente dagli stessi percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 1.100 mensili per 12 mensilità annue, di cui € 650 a carico di Valerio Antonello e € 450 a carico di De Novellis Monica, da mettere a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c., rispetto ai due debitori:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;



- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua



approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 08/03/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

